REGOLAMENTO (CEE) N. 4/81 DEL CONSIGLIO

del 1° gennaio 1981

che fissa, per la campagna 1980/1981, il prezzo d'intervento, l'aiuto alla produzione nonché aiuti al consumo applicabili in Grecia nel settore dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, dell'atto di adesione, fino al primo dei ravvicinamenti i prezzi da applicare in Grecia sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati del settore in questione ad un livello che permette ai produttori di conseguire prezzi di mercato equivalenti a quelli conseguiti, durante un periodo rappresentativo, sotto il regime nazionale precedente; che, a norma dell'articolo 79 dell'atto di adesione, per l'olio d'oliva tale disposizione si applica al prezzo d'intervento;

considerando che il regime greco dei prezzi garantiti è comparabile a quello della Comunità; che, per garantire che il produttore greco possa ottenere al momento dell'adesione prezzi di mercato equivalenti a quelli ottenuti all'inizio della campagna 1980/1981, è opportuno fissare il prezzo d'intervento da applicare in Grecia ad un livello che non dia luogo, in termini reali, ad una diminuzione di reddito;

considerando che il prezzo fissato dal presente regolamento è applicabile a partire dal 1° gennaio 1981; che pertanto è opportuno includervi la maggiorazione mensile fissata dal regolamento (CEE) n. 1590/80 [1], applicabile per il mese di gennaio 1981; che, per il resto della campagna 1980/1981, tale prezzo è oggetto delle maggiorazioni mensili previste dal suddetto regolamento;

considerando che l'articolo 68 dell'atto di adesione prevede che gli aiuti comunitari sono introdotti in Grecia con una certa periodicità;

considerando che l'articolo 81, paragrafo 1, dell'atto di adesione prevede che il primo ravvicinamento relativo all'aiuto alla produzione per l'olio di oliva intervenga il 1° gennaio 1981; che, sempre a norma dello stesso articolo, il livello dell'aiuto alla produzione su cui deve effettuarsi il calcolo del livello dell'aiuto applicabile in Grecia è quello fissato per la campagna di commercializzazione che è in corso alla data dell'adesione;

considerando che, in conformità dell'articolo 68 dell'atto di adesione, non viene concesso in Grecia alcun aiuto al consumo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1980/1981 il prezzo d'intervento per l'olio d'oliva applicabile in Grecia è fissato a 167,70 ECU/100 kg.

Tale prezzo si riferisce all'olio d'oliva vergine semifino il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è di 3,3 g/100 g.

Articolo 2

Per la campagna 1980/1981 l'aiuto alla produzione per l'olio d'oliva applicabile in Grecia è fissato a 11,16 ECU/100 kg.

Articolo 3

Fino al 31 ottobre 1981 non viene concesso in Grecia alcun aiuto al consumo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D.F. VAN DER MEI

[1] GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 10.